

Spettabili
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 18 marzo 2014

Oggetto: legge sul diritto d'autore.

In questi ultimi mesi numerose associazioni/società sportive stanno ricevendo, da parte della Società Consortile Fonografici (SCF¹), richieste di pagamento per i diritti (c.d. “**diritti connessi**”) relativi alla diffusione di musica all'interno degli impianti (palestre, piscine, scuole di danza sportiva, ecc.).

Previsti da alcuni decreti di attuazione di disposizioni di origine comunitaria (D.Lgs.n. 685/94 e D.Lgs. n. 68/03) che hanno modificato ed ampliato la disciplina già esistente in materia, i diritti connessi, di cui agli artt. 72 e ss. della L. 22 aprile 1941 n. 633, sono posti a tutela di chi, pur non essendo l'autore di un'opera, partecipa da un punto di vista industriale, tecnico o creativo alla sua realizzazione.

I fonografici, sulla base della definizione presente nella citata legge (art. 78), sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che assumono l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione su supporto materiale dei suoni provenienti da un'esecuzione musicale e non solo (detti fonogrammi), e provvedono alla concreta realizzazione del disco originale da porre successivamente in commercio.

La legge riconosce a questi soggetti il diritto a ricevere, in occasione della pubblica diffusione dei fonogrammi da essi prodotti, un compenso o un equo compenso a seconda che l'utilizzazione dell'opera venga fatto a scopo di lucro o meno (art. 73-bis primo comma), e ciò indipendentemente dal pagamento dei diritti d'autore corrisposti alla Siae.

¹ SCF è un consorzio, mandatario delle aziende discografiche più importanti del settore, che si adopera per la raccolta dei compensi dovuti, provvedendo alla negoziazione dei contratti, al rilascio delle necessarie licenze e alla realizzazione di tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti.

Quanto alla determinazione e alle modalità di riscossione e di ripartizione di tale diritto, che viene riscosso dal produttore ed è dovuto per l'utilizzazione sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, la legge rinvia ad apposito regolamento che è stato emanato con il D.P.C.M. 1/9/1975 e stabilisce che *"In difetto di diverso accordo fra le parti, la misura del compenso per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro (...) è commisurata al 2% degli incassi lordi (...). La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra i rappresentanti dell'una e dell'altra parte"*.

Invece, per quanto riguarda la diffusione di musica o video che non genera incassi specifici, tipica dei luoghi nei quali viene svolta attività sportiva, l'entità del tributo è demandata per interno agli accordi tra le parti.

Quindi, in sintesi, la situazione è la seguente:

- il diritto, come riportato nei riferimenti normativi cui le comunicazioni fanno riferimento, è effettivamente dovuto;
- la legge prevede sanzioni amministrative e anche penali per chi non ottempera;
- la quantificazione di tale diritto è demandata agli accordi fra le parti e quindi va posta molta attenzione alla sottoscrizione di contratti standard o prestampati che a volte celano nella quantificazione degli oneri dovuti delle forfetizzazioni poco convenienti.

Il consiglio è comunque quello di verificare con l'Ente di Promozione Sportiva o la Federazione cui si è affiliati se abbiamo stipulato o se sia in corso, come ci risulta, a livello nazionale la stipula di apposite convenzioni.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Kira Srl

